



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle Finanze
e con il
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

- VISTO** il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di approvazione del regolamento concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, che reca esecuzione all'intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, con il quale sono state apportate modifiche all'intesa di cui al decreto 751/1985;
- VISTO** il piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO** il D.P.R. n. 81 del 20.03.2009, registrato alla Corte dei Conti il 17.06.2009, reg. 5 fg. 22 e pubblicato nella G.U. del 02.07.2009, n. 151 – serie generale – recante le “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTA** la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme in materia di curricula delle istituzioni scolastiche;
- VISTA** la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;
- VISTA** la legge 27 febbraio 2009, n. 14, art. 36, di conversione del decreto legge 30/12/2008, n. 207, concernente per l'a.s. 2009/10 la proroga fino al 31 agosto 2009 del termine di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255;
- VISTA** la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, inerente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO** il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola";
- VISTO** il decreto interministeriale 26 maggio 2005, n. 54, registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 2005, reg. 5 fg. 21, con il quale sono stati determinati gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2004/2005;
- VISTO** il D.I. n. 44 del 21 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, reg. 4 – fg. 40, con il quale sono stati determinati gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2007/2008;
- VISTO** il D.I. n. 98 del 20 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 3 febbraio 2011, reg. 2 – fg. 27, con il quale sono stati determinati gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO** il D.I. n. 48 del 14 maggio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010, reg. 13 – fg. 229, con il quale sono stati determinati gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2009/2010;
- VISTO** il D.I. n. 90 del 17 novembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2010, reg. 19 – fg. 38, con il quale sono stati determinati gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2010/2011;
- VISTO** il D.I. n. 59 del 5 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti l'8 agosto 2012, reg. 11 – fg. 309, con il quale sono stati determinati gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2011/2012;
- VISTO** il D.I. n. 6 del 18 febbraio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 2 maggio 2013, reg. 5 – fg. 181, con il quale sono stati determinati gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2012/2013;
- PRESO ATTO** dei dati acquisiti ed elaborati a mezzo del Sistema Informativo del Ministero, in merito alla determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2013/2014, delle istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia, nonché degli altri gradi di istruzione;
- TENUTO CONTO**, altresì, della rilevazione effettuata tramite il medesimo Sistema e poi convalidata dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, in merito alle ore di insegnamento di religione cattolica conseguenti alle classi istituite nel succitato organico di diritto, del numero degli alunni che intendono avvalersi di tale insegnamento, nonché dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per i quali è prevedibile l'affidamento di tale insegnamento per l'anno scolastico 2013/2014;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della citata legge 18 luglio 2003, n. 186, "il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica e la sua ripartizione su base regionale, nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti";
- FORNITA** la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola";



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETA

articolo 1 (consistenza dotazioni)

1. La consistenza dei posti previsti, per l'anno scolastico 2013/2014, dell'insegnamento della religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell'allegata tabella "A", costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna "f" della tabella "A" di cui al comma 1.
3. L'entità dei posti è definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.
4. Per effetto di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, per effetto dell'Intesa citata in preambolo.

articolo 2 (ripartizione dotazione organica)

1. Entro il limite riportato nella colonna "f" della tabella "A", il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'articolo 1, comma 1, della legge 186/2003, la ripartizione dei posti dell'organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.

articolo 3 (gestione della situazione di fatto)

1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001, n. 333, articolo 3, i Dirigenti scolastici dispongono, a seguito dell'aumento effettivo del numero degli alunni, accertata nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, l'istituzione di quote di orario dell'insegnamento della religione cattolica, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.
2. Per effetto di quanto prescritto dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, articolo 2, i medesimi Dirigenti provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell'organico, alla soppressione delle quote di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**articolo 4
(oneri finanziari)**

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**IL MINISTRO
DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA**

**IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE**



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tabella "A"

Regione	Scuola dell'infanzia Posti	Scuola primaria Posti	Scuola secondaria di I grado Posti	Scuola secondaria di II grado Posti	Totale	Dotazione organica
	a	b	c	d	e=a+b+c+d	f=e*0,7
Abruzzo	71	238	95	148	552	386
Basilicata	29	105	47	79	260	182
Calabria	118	459	165	263	1.005	704
Campania	316	1.224	431	779	2.750	1.925
Emilia Romagna	139	551	264	404	1.358	951
Friuli	46	232	82	123	483	338
Lazio	224	1.052	391	579	2.246	1.572
Liguria	51	234	92	138	515	361
Lombardia	272	1.726	640	825	3.463	2.424
Marche	80	240	104	172	596	417
Molise	16	60	24	40	140	98
Piemonte	170	709	291	455	1.625	1.138
Puglia	216	707	317	501	1.741	1.219
Sardegna	78	314	125	196	713	499
Sicilia	308	1.071	433	614	2.426	1.698
Toscana	160	585	233	353	1.331	932
Umbria	45	175	59	94	373	261
Veneto	114	972	346	467	1.899	1.329
Totale complessivo	2.453	10.654	4.139	6.230	23.476	16.434